



Gestione ADR Consulente/Operatori

Certifico Gestione ADR Consulente/Operatori

ADR 2017

Il Prodotto illustra una modalità di gestione degli obblighi ADR per gli operatori, con una presentazione formativa per gli operatori **interessati agli obblighi delle** merci pericolose ADR, ed è corredato da Manuale operativo, Test di Verifica, Moduli scambio informazioni, Scheda Gestione merce pericolosa/rifiuto ADR Modello Check list controllo, Procedura Gestione in accordo UNI EN ISO 9000.

Le persone impiegate presso gli operatori il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formati secondo le esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose ADR.

ISBN: 978-88-98550-20-3

Edizione: 3.0

Anno: 2017

Formato: Adobe Portfolio.pdf

Tipo: Formazione

Livello tecnico: *****/*****

Pagine: ---

Dimensioni: 20 Mb

Autori: Certifico S.r.l.

Documenti:

00. Certifico Gestione ADR Consulente Operatori [pdf]
01. Manuale Operativo Trasporto ADR [pdf]
02. Formazione ADR 2017 [ppt]
03. E-SGRM-R01 [pdf] [doc]
04. Tabella rifiuti ADR Rev. 00 2016 [pdf]
05. CL-M01-Acido solforico [pdf] [doc]
06. MOD02-ADR Cod. E-STC 3.0 2016 [pdf]
07. Procedura Rifiuto - Materia Rev 3.0 2016 [pdf]
08. ADR Etichettatura e Pannellatura Unita' di trasporto e Merci [pdf]
09. Esenzione Parziale 1.1.3.6 ADR 2017 [pdf]
10. Esenzioni Totali 1.1.3 ADR 2017 [pdf]
11. Lista equipaggiamento ADR 2017 [pdf]
12. Modello Mezzi di contenimento vuoti non ripuliti [pdf]
13. Modulo ADR TEST 2017 [pdf] [doc]
14. Test ADR 2017 [pdf] [doc]
15. Modulo ADR ATT 2017 [pdf] [doc]
16. Normativa [pdf]
17. Segnaletica ADR [jpg]

ACQUISTO ONLINE

Se acquisti online, acquisti anche i futuri aggiornamenti una sola volta.

I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.

CAPITOLO 1.3 FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

1.3.1 Campo di applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formati secondo le esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla security del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10.

Gli impiegati devono essere formati conformemente al 1.3.2 prima di assumere responsabilità e devono svolgere le funzioni, per le quali la formazione richiesta non sia stata ancora erogata, solamente sotto la diretta supervisione di personale formato.

NOTA 1: Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, vedere 1.8.3 invece che la presente sezione.

NOTA 2: Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, vedere Capitolo 8.2 invece che la presente sezione.

NOTA 3: Per la formazione che riguarda la classe 7, vedere anche 1.7.2.5.

1.3.2 Natura della formazione

La formazione deve avere il seguente contenuto, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1 Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali relative al trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2 Formazione specifica

Il personale deve essere formato, in modo direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose.

Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato sulle disposizioni relative agli altri modi di trasporto.

1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve essere formato relativamente ai rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4

La formazione deve essere periodicamente integrata mediante corsi di aggiornamento che tengano conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni.

1.3.3 Documentazione

Un registro di tutta la formazione ricevuta conformemente al presente capitolo deve essere conservato dal datore di lavoro e messo a disposizione del lavoratore o dell'autorità competente se lo richiedono. I registri devono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo stabilito dall'autorità competente.

I registri di tutta la formazione ricevuta devono essere verificati all'inizio di un nuovo impiego.

CAPITOLO 1.4 - OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI

1.4.1. Misure generali di sicurezza

1.4.1.1.

Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se del caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell'ADR per quanto li concerne.

1.4.1.2.

Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell'intervento.

1.4.1.3.

L'ADR può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori.

Se uno Stato membro ritiene che ciò non comporti alcuna diminuzione di sicurezza, esso può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore ad uno o più altri operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui a 1.4.2 e 1.4.3.

Le disposizioni di cui a 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l'operatore in questione è, per esempio, una persona morale, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente.

1.4.2. Obblighi dei principali operatori

NOTA 1: Diversi operatori ai quali spettano, in questa sezione, degli obblighi di sicurezza possono essere un'unica e stessa impresa. Inoltre, le attività e i relativi obblighi di sicurezza di un operatore possono essere eseguiti da diverse imprese.

NOTA 2: Per le materie radioattive cfr. anche 1.7.6.

1.4.2.1. Speditore

1.4.2.1.1.

Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
- d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- e) assicurarsi che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, rechino delle etichette e dei marchi conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

1.4.2.1.2.

Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3.

Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2. Trasportatore

1.4.2.2.1.

Nell'ambito del 1.4.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:

- a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell'ADR riguardanti le merci pericolose da trasportare siano state trasmesse dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto o, in caso di utilizzo di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI), che i dati siano disponibili durante il trasporto in modo almeno equivalente a quello della documentazione cartacea;
- c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, che non manchi di dispositivi di equipaggiamento, ecc.;
- d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stato superato;

NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria ed i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di tale termine nelle condizioni previste dal 4.1.6.10 in caso di veicoli-batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.

e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;

f) assicurarsi che siano apposte le etichette, marchi e pannelli arancioni prescritti per i veicoli al capitolo 5.3;

g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per l'unità di trasporto, l'equipaggio e alcune classi si trovino a bordo dell'unità di trasporto.

Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.

1.4.2.2.2.

Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.2.3.

Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

1.4.2.2.4.

Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.2.5. (Riservato)

1.4.2.2.6.

Il trasportatore deve mettere le istruzioni scritte come previsto nell'ADR a disposizione dell'equipaggio del veicolo.

1.4.2.3. Destinatario

1.4.2.3.1.

Il destinatario ha l'obbligo di non differire, senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che siano rispettate le disposizioni dell'ADR che lo riguardano.

1.4.2.3.2.

Se, nel caso di un contenitore, queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità.

1.4.2.3.3

Se il destinatario fa ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché siano rispettate le disposizioni del 1.4.2.3.1 e 1.4.2.3.2 dell'ADR.

1.4.3 Obblighi degli altri operatori

Gli altri operatori e i loro obblighi rispettivi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato all'ADR.

1.4.3.1. Caricatore

1.4.3.1.1.

Nell'ambito dell'1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

- b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
- c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione;
- d) osservare le disposizioni relative alle etichette, ai marchi e alla segnaletica arancione conformemente al capitolo 5.3, dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore;
- e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.

1.4.3.1.2.

Il caricatore può tuttavia, nel caso dell'1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.3.2. Imballatore

Nell'ambito dell'1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

- a) le disposizioni relative alle condizioni d'imballaggio, alle condizioni d'imballaggio in comune e
- b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

1.4.3.3. Riempitore

Nell'ambito dell'1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

- a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
- b) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;
- c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
- d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui;
- e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;
- f) verificare, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione di chiusura e che non ci siano perdite;
- g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;
- h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette, i marchi, i pannelli arancioni siano apposti conformemente al capitolo 5.3 sulle cisterne, sui veicoli e sui contenitori per il trasporto alla rinfusa;
- i) (Riservato);
- j) assicurarsi dell'applicazione delle disposizioni pertinenti del capitolo 7.3, al momento del riempimento di veicoli o contenitori con merci pericolose alla rinfusa.

1.4.3.4. Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile

Nell'ambito dell'1.4.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:

- a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;
- b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova successiva;
- c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.

1.4.3.5. (Riservato)

(ndr) Il presente paragrafo è riportato nel RID col testo seguente:

"Gestore di un carro-cisterna

Nell'ambito dell'1.4.1, il gestore di un carro-cisterna deve in particolare:

- a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;
- b) assicurarsi che la manutenzione delle cisterne e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il carro-cisterna, sottoposto alle normali condizioni di esercizio, risponda alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova prossima;
- c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza della cisterna o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente."

1.4.3.6. (Riservato)

1.4.3.7. Scaricatore

1.4.3.7.1.

Nell'ambito del 1.4.1, lo scaricatore deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci corrispondano a quelle da scaricare, confrontando le informazioni fornite dal documento di trasporto con le informazioni presenti su collo, contenitore, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo;
- b) verificare, prima e durante lo scarico, che gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il contenitore non siano danneggiati a tal punto da mettere in pericolo le operazioni di scarico. Se questo è il caso, assicurarsi che lo scarico non sia effettuato senza prima prendere delle misure appropriate;
- c) rispettare tutte le disposizioni applicabili alle operazioni di scarico e alla movimentazione;
- d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del contenitore:
 - i) rimuovere ogni residuo pericoloso che avrebbe potuto aderire all'esterno della cisterna, del veicolo o del contenitore durante lo scarico;
 - ii) verificare la chiusura degli otturatori e delle aperture d'ispezione;
- e) assicurarsi che la pulizia e la decontaminazione prescritte dei veicoli e dei contenitori siano effettuate;
- f) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le etichette, i marchi e la segnaletica arancione che sono stati apposti conformemente al capitolo 5.3.

1.4.3.7.2.

Se lo scaricatore fa ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché siano rispettate le disposizioni dell'ADR.